



## FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL ALTA GALLURA – GALLURA

### PSR SARDEGNA 2007 - 2013

#### MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE

##### Domande frequenti e risposte ai quesiti relativi ai bandi a regia GAL Alta Gallura – Gallura

**Domanda 1** – Quando scadono i termini per la presentazione delle domande di aiuto?

**Risposta** – La presentazione delle domande di aiuto, per tutte le azioni della misura 311, avviene in due fasi. Compilazione e invio telematico della domanda utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e successivamente consegna in forma cartacea della stessa domanda, stampata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dal bando, agli uffici del GAL Alta Gallura – Gallura. **L'invio telematico deve avvenire entro il 30 novembre 2011; tutta la documentazione cartacea deve poi pervenire agli uffici entro il 15 dicembre 2011.**

**Domanda 2** – Quali sono i soggetti abilitati alla compilazione della domanda?

**Risposta** – Per la compilazione delle domande di aiuto occorre essere in possesso delle credenziali di accesso al SIAN. I potenziali beneficiari dovranno quindi conferire mandato scritto mediante apposito modulo ad uno fra i seguenti soggetti abilitati:

- i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola);
- i liberi professionisti che hanno richiesto l'abilitazione.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di abilitazione dei professionisti e al conferimento dei mandati di assistenza è disponibile nella sezione "BACHECA" del sito del GAL all'indirizzo [www.galgallura.it](http://www.galgallura.it).

**Domanda 3** – Un imprenditore che svolge attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233, così come richiesto per l'esercizio dell'attività agrituristica, può presentare domanda di aiuto per l'azione 1?

**Risposta** – Sì, l'imprenditore agricolo che al momento della presentazione della domanda di aiuto non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della citata legge, può presentare domanda. Il beneficiario dovrà in ogni caso provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale prima della richiesta del saldo finale. Alla domanda di pagamento del saldo finale infatti deve essere allegata necessariamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica pena la revoca della concessione del contributo. Tale autorizzazione non viene rilasciata se l'imprenditore singolo o associato non è iscritto nei ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990 n. 233.

Pertanto, al fine di evitare la revoca della concessione per la mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica si raccomanda, all'atto della presentazione della domanda e comunque

prima di avviare i lavori, di accertarsi del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nei ruoli previdenziali suddetti.

**Domanda 4** – Nei criteri di valutazione delle caratteristiche dell'azienda agricola è indicata l'attribuzione di un punteggio per la partecipazione a reti tra microimprese. Come si dimostra il possesso di tale requisito?

**Risposta** – Una microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La costituzione di una Rete di imprese è regolata dalla L. 33 del 2009. Essa costituisce una nuova forma di coordinamento tra imprese (non pubbliche amministrazioni). La partecipazione ad una rete è dimostrata con la presenza di un contratto di Rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, attraverso il quale più imprese si obbligano, individualmente e collettivamente, a svolgere in comune delle attività allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

**Domanda 5** – È possibile presentare domanda di aiuto per l'azione 1 per interventi riguardanti esclusivamente l'acquisto di arredi e attrezzature?

**Risposta** – No, in nessun caso. Infatti, come indicato dall'articolo 6, lettera a) del bando, "Interventi ammissibili", le **spese relative all'acquisto di beni mobili e opere accessorie** sono ammissibili solo qualora il costo degli investimenti strutturali copra almeno il 60% della spesa ammessa totale (escluse le spese generali).

**Domanda 6** – È possibile presentare domanda di aiuto per l'azione 3, finalizzata alla realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni?

**Risposta** – No, poiché l'azione 3 prevede la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato. Nel bando, a titolo di esempio, è riportato il seguente elenco di prodotti non compresi: pani, dolci, pasta, liquori, prodotti dell'apicoltura escluso il miele, intreccio, lavorazione del legno (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), del sughero (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), produzione di oli essenziali. Le carni, così come i prodotti delle loro preparazioni sono, invece, comprese nell'elenco.

**Domanda 7** - I finanziamenti previsti dal bando Mis. 311 - azione 6 "Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", sono cumulabili con le tariffe incentivanti previste dal "Conto Energia"?

**Risposta** – Il bando prevede contributi in conto capitale nel limite massimo del 50% dell'investimento ammesso. Si osserva, però, che secondo quanto disciplinato dall'articolo 5, comma 1 del Decreto 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), le tariffe incentivanti sono cumulabili con contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento esclusivamente in alcuni casi, tra i quali (si indicano quelli attinenti al bando in esame):

- per impianti fotovoltaici, realizzati **su edifici**, aventi **potenza nominale non superiore a 20 kW**. Si segnala che, come indicato nell'allegato 2 al decreto, non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.
- per impianti fotovoltaici **integrati con caratteristiche innovative**, secondo la definizione dell'articolo 3, lettera f) del decreto;
- per impianti fotovoltaici **a concentrazione** secondo la definizione dell'articolo 3, lettera r) del decreto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 5, **dal 1° gennaio 2013**, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che il diritto agli incentivi è cumulabile con altri incentivi pubblici non eccedenti il **40 per cento** del costo dell'investimento, nel caso di impianti di **potenza elettrica fino a 200 kW**.

**Domanda 8** – Perché nella compilazione della domanda telematica non è possibile l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dal bando?

**Risposta** – I punteggi sono attribuiti attraverso la **scheda tecnica di misura (Allegato C)**, che deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente unicamente in forma cartacea, e consegnata insieme alla domanda e agli altri allegati previsti, agli uffici del GAL.

**Le schede tecniche di misura costituiscono parte integrante della domanda e l'assenza delle stesse compilate e sottoscritte saranno causa di irricevibilità della domanda stessa.**

**Domanda 9** – Dopo aver rilasciato una domanda è ancora possibile modificarla?

**Risposta** – È possibile la rettifica della domanda, attraverso il SIAN, entro la data di scadenza prevista per il rilascio telematico. La domanda cartacea consegnata agli uffici del GAL non dovrà differire da quella rilasciata né per forma né per contenuto. Perciò, agli uffici del GAL, dovrà essere consegnata in forma cartacea la domanda rettificata; sul plico dovrà essere, quindi, indicato il numero di domanda assegnato dal SIAN alla nuova domanda rettificata.

**Domanda 10** – Quali sono le modalità di consegna della domanda cartacea agli uffici del GAL?

**Risposta** – La domanda trasmessa (rilasciata) per via telematica deve essere **stampata, sottoscritta dal richiedente e posta in un plico su cui deve essere riportata la dizione “PSR Sardegna 2007-2013 – Misura 3.1.1. Azione \_\_\_\_\_” (indicare 1,2,3,4,5, o 6), il CUA e il numero di domanda assegnato dal SIAN, corredata della seguente documentazione:**

1. **scheda tecnica di misura (Allegato C)** debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente (nel caso di persone fisiche, la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche, la sottoscrizione deve essere effettuata dal Legale Rappresentante);
2. **copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;**
3. nel caso di domande presentate da società o cooperative, deve essere allegata la **deliberazione dell'organo sociale competente** (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ...) di autorizzazione per il Rappresentante Legale a richiedere e riscuotere il finanziamento;
4. Riepilogo dei costi d'investimento utilizzando l'**allegato D**;
5. per gli investimenti da realizzarsi su beni immobili non di proprietà del richiedente deve essere allegata l'**autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione degli interventi**, con allegata copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. L'autorizzazione dovrà essere prodotta anche nei casi di comproprietà o comunione dei beni (**Allegato E**). Nel caso l'autorizzazione ad eseguire miglioramenti fondiari sia già presente nel contratto, in luogo della suddetta autorizzazione potrà essere prodotta copia del contratto

**NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE PRESENTI DOMANDA SU PIÙ AZIONI DELLA STESSA MISURA, DOVRÁ ESSERE PREDISPOSTO UN PLICO PER OGNI DOMANDA PRESENTATA.**

**Il plico dovrà essere recapitato a mano o per raccomandata A/R o con corriere espresso all'indirizzo: GAL Alta Gallura - Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas, 1 07029 - Tempio Pausania (OT) entro il 15/12/2011, ai fini dell'istruttoria.**